

AA Prot 6019-E
MVE

Csm Roma 18/10/2021
Protocollo P 18967/2021

17



24-2021 Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Ministro della Giustizia
ROMA

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi del
Ministero della Giustizia
ROMA

Al Primo Presidente della
Corte di Cassazione
ROMA

Ai sigg. Presidenti delle
Corti d'Appello
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti dei
Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
per i Minorenni
LORO SEDI

e, p.c. Al Procuratore Generale
della Repubblica presso
la Corte di Cassazione
ROMA

Ai Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Al Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo

V° in Cagliari 19 OTT. 2021
IL PROCURATORE GENERALE
IL PROCURATORE GENERALE
Dott. Sergio De Nicola SA

V° in Cagliari 12 1 OTT. 2021
IL PROCURATORE GENERALE
Maria Gabriella Pintus Avv. Gen.

ROMA

OGGETTO: Pratica num. 55/VV/2016 - 81/VV/2016 - (relatore Consigliere PEPE) - Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) – Modifiche alla Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 ottobre 2021, ha adottato la seguente delibera:

“- rilevato che il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (*“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”*) ha, in particolare, previsto, in relazione ai Tribunali ordinari, il necessario ed iniziale inserimento nell’ufficio per il processo di tutti i giudici onorari di pace nominati dopo l’entrata in vigore di essa;

- rilevato che, conseguentemente, la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 ha disciplinato, all’articolo 10, l’ufficio per il processo nei Tribunali ordinari come struttura organizzativa necessaria¹, prevedendo, invece, all’articolo 11 l’istituzione dell’Ufficio per il processo nei Tribunali per i minorenni, nei Tribunali di sorveglianza e nelle Corti d’appello come facoltativa²;

- rilevato che il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (*“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*) ha previsto il reclutamento di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo;

- rilevato che, ai sensi degli articoli 11 e 12 del suindicato decreto legge, il reclutamento di tali figure interviene per supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo (costituite ai sensi dell’art. 16 – *octies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179), sicché le stesse figure debbono essere utilizzate all’interno strutture organizzative denominate ufficio per il processo (già esistenti o di nuova costituzione);

- rilevato che con D.M. 28 settembre 2021 è stato individuato il contingente numerico di addetti all’ufficio per il processo assegnati ai singoli uffici e, segnatamente, a Tribunali ordinari e Corti d’appello;

- ritenuta la necessità, alla luce della normativa sopra richiamata, di intervenire sulla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022, prevedendo l’applicazione anche alle Corti d’appello della disciplina attualmente dettata per i Tribunali ordinari, in ragione dell’imminente assegnazione anche alle Corti d’appello di tali figure da utilizzare nell’ambito delle strutture organizzative dell’ufficio per il processo (da ritenersi dunque a costituzione necessaria);

- ritenuto quindi di dover modificare gli attuali artt. 10 e 11, nonché l’art. 271 della vigente circolare sulle tabelle, che disciplina l’operatività delle nuove disposizioni, nei termini di seguito indicati:

Articolo 10

¹ Si legge al comma 1 dell’attuale art. 10: *“Il presidente del Tribunale, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, deve istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo...”*.

² Si legge al comma 1 dell’attuale art. 11: *“Il presidente del Tribunale per i minorenni, il presidente del Tribunale di sorveglianza ed il presidente della Corte d’appello possono, nei rispettivi uffici, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo...”*.

Ufficio per il processo nei Tribunali ordinari e nelle Corti d'appello

1. Il dirigente dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, deve istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, individuando gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico.
2. L'ufficio per il processo è una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, costituendo uno staff al servizio del giudice e/o dell'ufficio.
3. Con l'istituzione della struttura e con le successive ed eventuali modifiche della stessa il dirigente dell'ufficio deve in particolare indicare:
 - 1) i concreti obiettivi che essa deve perseguire in relazione alle specifiche priorità dell'ufficio;
 - 2) il settore o i settori dell'ufficio nei quali, in funzione di detti obiettivi, la struttura è costituita;
 - 3) le risorse che ne fanno parte, sia come categorie di operatori – giudici professionali, giudici onorari, tirocinanti, personale di cancelleria ed addetti all'ufficio per il processo – che come unità da assegnare per ciascuna categoria;
 - 4) l'attività che ciascuna unità è destinata a svolgere.
4. La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più giudici professionali o di una o più sezioni, valutati, a tal fine e in via prioritaria, il numero delle sopravvenienze e delle pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato, e tenuti in considerazione gli obiettivi perseguiti con i programmi di gestione. È consentita la costituzione di più uffici per il processo nello stesso ufficio.
5. All'ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari di pace (nei Tribunali) ed i tirocinanti di cui all'articolo 16-octies del decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall'articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011 (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011), e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013). All'ufficio per il processo può essere altresì assegnato, sentito il dirigente amministrativo, il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base a specifici provvedimenti di gestione, adottati in coerenza con le determinazioni del dirigente dell'ufficio, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all'art. 50, comma 1-bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modificazioni con legge n. 114/2014) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria. Sono altresì assegnati all'ufficio per il processo gli addetti all'ufficio per il processo di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legge 80/2021 (convertito con modificazioni con legge n. 113/2021), nel quadro del progetto organizzativo predisposto dal dirigente dell'ufficio, di concerto con il dirigente amministrativo. Nelle Corti d'appello i giudici ausiliari possono essere impiegati all'interno dell'ufficio per il processo con le modalità stabilite dagli articoli 62 e seguenti del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modificazioni con legge n. 98/2013).
6. All'ufficio per il processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; la redazione delle minute dei provvedimenti costituisce modalità qualificante di impiego dei giudici onorari e dei tirocinanti all'interno dell'ufficio per il processo. All'ufficio per il processo possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici, quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.
7. L'impiego dei giudici onorari all'interno dell'ufficio per il processo deve avvenire con le modalità e con i limiti di utilizzo di cui agli articoli 176 e seguenti della presente circolare.

8. Il dirigente dell'ufficio individua, secondo i criteri di cui all'articolo 104 della presente circolare, i presidenti di sezione o, in caso di motivata impossibilità di questi ultimi, i giudici delegati ai compiti di coordinamento e controllo dell'ufficio per il processo.
9. I giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione dei soggetti che con loro collaborino all'interno dell'ufficio per il processo. Il tirocinio dei giudici onorari si svolge secondo le modalità indicate dalla circolare approvata dal Consiglio nella seduta del 19 giugno 2019 (protocollo n. 11051/2019) e successive ed eventuali modifiche.
10. Il Dog tiene conto delle decisioni organizzative di cui al presente articolo.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all'ufficio per il processo eventualmente costituito presso la Corte di cassazione, in quanto compatibili.

Articolo 11

Ufficio per il processo nei Tribunali per i minorenni e nei Tribunali di sorveglianza.

1. Il presidente del Tribunale per i minorenni ed il presidente del Tribunale di sorveglianza possono, nei rispettivi uffici, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, individuando gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico.
2. Anche nei suddetti uffici, l'ufficio per il processo è costituito e opera secondo quanto stabilito dall'articolo 10, commi 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10.
3. All'ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari dell'ufficio, i tirocinanti di cui all'articolo 16-octies del decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall'articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013). All'ufficio per il processo può essere altresì assegnato il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base ai provvedimenti di gestione, adottati in coerenza con le determinazioni del capo dell'ufficio, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria.
4. Nel caso di assegnazione all'ufficio degli addetti all'ufficio per il processo di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 trova applicazione anche per i Tribunali per i minorenni e per i Tribunali di sorveglianza la disciplina dell'ufficio per il processo di cui all'articolo 10.

Articolo 271

Sostituzione di circolare precedenti

1. Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibili contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti.
2. I dirigenti adeguano le tabelle agli articoli 10 e 11 come modificati entro il termine di un mese dall'immissione in possesso nei rispettivi uffici degli addetti all'ufficio per il processo. I provvedimenti di variazione tabellare adottati a tal fine seguono la procedura di cui all'articolo 41.

- ritenuto di evidenziare le modifiche apportate nel prospetto allegato alla presente delibera, che consente un immediato confronto tra gli articoli in vigore e quelli emendati, con la precisazione che

1/5

nelle due colonne a fronte la prima contiene il testo della circolare vigente e la seconda il testo innovato, con le modifiche riportate in grassetto;

Tanto premesso,

delibera

di approvare le modifiche agli articoli 10, 11 e 271 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 (delibera plenaria del 23 luglio 2020, così come modificata in data 4 aprile 2021) nei termini di cui alla parte motiva”.

SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo Viola

<p>Articolo 10 <i>Ufficio per il processo nei Tribunali ordinari</i></p>	<p>Articolo 10 <i>Ufficio per il processo nei Tribunali ordinari e nelle Corti d'appello</i></p>
<p>1. Il presidente del Tribunale, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, deve istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, individuando gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico.</p> <p>2. L'ufficio per il processo è una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, costituendo uno staff al servizio del giudice e/o dell'ufficio.</p> <p>3. Con l'istituzione della struttura e con le successive ed eventuali modifiche della stessa il presidente del Tribunale deve in particolare indicare:</p> <p>1) i concreti obiettivi che essa deve perseguire in relazione alle specifiche priorità dell'ufficio;</p> <p>2) il settore o i settori dell'ufficio nei quali, in funzione di detti obiettivi, la struttura è costituita;</p> <p>3) le risorse che ne fanno parte, sia come categorie di operatori – giudici professionali, giudici onorari, tirocinanti, personale di cancelleria – che come unità da assegnare per ciascuna categoria;</p> <p>4) l'attività che ciascuna unità è destinata a svolgere.</p> <p>4. La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più giudici professionali o di una o più sezioni, valutati, a tal fine e in via prioritaria, il numero delle sopravvenienze e delle pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato, e tenuti in considerazione gli obiettivi perseguiti con i programmi di gestione. È consentita la costituzione di più uffici per il processo nello stesso Tribunale.</p> <p>5. All'ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari di pace ed i tirocinanti di cui all'articolo 16-octies del decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall'articolo 50, comma 1, del</p>	<p>1. Il dirigente dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, deve istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, individuando gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico.</p> <p>2. L'ufficio per il processo è una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, costituendo uno staff al servizio del giudice e/o dell'ufficio.</p> <p>3. Con l'istituzione della struttura e con le successive ed eventuali modifiche della stessa il dirigente dell'ufficio deve in particolare indicare:</p> <p>1) i concreti obiettivi che essa deve perseguire in relazione alle specifiche priorità dell'ufficio;</p> <p>2) il settore o i settori dell'ufficio nei quali, in funzione di detti obiettivi, la struttura è costituita;</p> <p>3) le risorse che ne fanno parte, sia come categorie di operatori – giudici professionali, giudici onorari, tirocinanti, personale di cancelleria ed addetti all'ufficio per il processo – che come unità da assegnare per ciascuna categoria;</p> <p>4) l'attività che ciascuna unità è destinata a svolgere.</p> <p>4. La struttura organizzativa così istituita può essere assegnata a supporto di uno o più giudici professionali o di una o più sezioni, valutati, a tal fine e in via prioritaria, il numero delle sopravvenienze e delle pendenze a carico di ciascuna sezione o di ciascun magistrato, e tenuti in considerazione gli obiettivi perseguiti con i programmi di gestione. È consentita la costituzione di più uffici per il processo nello stesso ufficio.</p> <p>5. All'ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari di pace (nei Tribunali) ed i tirocinanti di cui all'articolo 16-octies del decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come</p>

decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011 (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011), e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013). All'ufficio per il processo può essere altresì assegnato, sentito il dirigente amministrativo, il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base a specifici provvedimenti di gestione, adottati in coerenza con le determinazioni del presidente del Tribunale, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all'art. 50, comma 1-bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria.

6. All'ufficio per il processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; la redazione delle minute dei provvedimenti costituisce modalità qualificante di impiego dei giudici onorari e dei tirocinanti all'interno dell'ufficio per il processo. All'ufficio per il processo possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici, quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche

successivamente modificato dall'articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011 (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011), e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013). All'ufficio per il processo può essere altresì assegnato, sentito il dirigente amministrativo, il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base a specifici provvedimenti di gestione, adottati in coerenza con le determinazioni del **dirigente dell'ufficio**, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all'art. 50, comma 1-bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modificazioni con legge n. 114/2014) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria. **Sono altresì assegnati all'ufficio per il processo gli addetti all'ufficio per il processo di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legge 80/2021 (convertito con modificazioni con legge n. 113/2021), nel quadro del progetto organizzativo predisposto dal dirigente dell'ufficio, di concerto con il dirigente amministrativo. Nelle Corti d'appello i giudici ausiliari possono essere impiegati all'interno dell'ufficio per il processo con le modalità stabilite dagli articoli 62 e seguenti del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modificazioni con legge n. 98/2013).**

6. All'ufficio per il processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi compresi i compiti di preparazione e ricerca necessari alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; la redazione delle minute dei provvedimenti costituisce modalità qualificante di impiego dei giudici onorari e dei tirocinanti all'interno dell'ufficio per il processo. All'ufficio per il processo possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici, quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la

<p>derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.</p> <p>7. L'impiego dei giudici onorari all'interno dell'ufficio per il processo deve avvenire con le modalità e con i limiti di utilizzo di cui agli articoli 176 e seguenti della presente circolare.</p> <p>8. Il presidente del Tribunale individua, secondo i criteri di cui all'articolo 104 della presente circolare, i presidenti di sezione o, in caso di motivata impossibilità di questi ultimi, i giudici delegati ai compiti di coordinamento e controllo dell'ufficio per il processo.</p> <p>9. I giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione dei soggetti che con loro collaborino all'interno dell'ufficio per il processo. Il tirocinio dei giudici onorari si svolge secondo le modalità indicate dalla circolare approvata dal Consiglio nella seduta del 19 giugno 2019 (protocollo n. 11051/2019) e successive ed eventuali modifiche.</p> <p>10. Il Dog tiene conto delle decisioni organizzative di cui al presente articolo.</p>	<p>tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.</p> <p>7. L'impiego dei giudici onorari all'interno dell'ufficio per il processo deve avvenire con le modalità e con i limiti di utilizzo di cui agli articoli 176 e seguenti della presente circolare.</p> <p>8. Il dirigente dell'ufficio individua, secondo i criteri di cui all'articolo 104 della presente circolare, i presidenti di sezione o, in caso di motivata impossibilità di questi ultimi, i giudici delegati ai compiti di coordinamento e controllo dell'ufficio per il processo.</p> <p>9. I giudici professionali devono occuparsi, in via stabile e continuativa, della formazione dei soggetti che con loro collaborino all'interno dell'ufficio per il processo. Il tirocinio dei giudici onorari si svolge secondo le modalità indicate dalla circolare approvata dal Consiglio nella seduta del 19 giugno 2019 (protocollo n. 11051/2019) e successive ed eventuali modifiche.</p> <p>10. Il Dog tiene conto delle decisioni organizzative di cui al presente articolo.</p> <p>11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all'ufficio per il processo eventualmente costituito presso la Corte di cassazione, in quanto compatibili.</p>
<p>Articolo 11</p> <p><i>Ufficio per il processo nei Tribunali per i minorenni, nei Tribunali di sorveglianza e nelle Corti d'appello</i></p>	<p>Articolo 11</p> <p><i>Ufficio per il processo nei Tribunali per i minorenni e nei Tribunali di sorveglianza e nelle Corti d'appello</i></p>
<p>1. Il presidente del Tribunale per i minorenni, il presidente del Tribunale di sorveglianza ed il presidente della Corte d'appello possono, nei rispettivi uffici, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, individuando gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico.</p> <p>2. Anche nei suddetti uffici, l'ufficio per il processo è costituito e opera secondo quanto stabilito dall'articolo 10, commi 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10.</p> <p>3. All'ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari dell'ufficio, i tirocinanti di cui</p>	<p>1. Il presidente del Tribunale per i minorenni ed il presidente del Tribunale di sorveglianza ed il presidente della Corte d'appello possono, nei rispettivi uffici, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo, istituire la struttura organizzativa denominata ufficio per il processo, individuando gli obiettivi da perseguire, le risorse da destinarvi, le loro concrete modalità di utilizzo e la loro collocazione nell'ufficio, anche dal punto di vista logistico.</p> <p>2. Anche nei suddetti uffici, l'ufficio per il processo è costituito e opera secondo quanto stabilito dall'articolo 10, commi 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10.</p> <p>3. All'ufficio per il processo sono assegnati i giudici onorari dell'ufficio, i tirocinanti di cui</p>

<p>all'articolo 16-octies del decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall'articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013). All'ufficio per il processo può essere altresì assegnato il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base ai provvedimenti di gestione, adottati in coerenza con le determinazioni del capo dell'ufficio, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria.</p> <p>4. L'impiego dei giudici ausiliari all'interno dell'ufficio per il processo costituito nelle Corti d'appello deve avvenire con le modalità stabilite dagli articoli 62 e seguenti del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013).</p> <p>5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche all'ufficio per il processo eventualmente costituito presso la Corte di Cassazione, in quanto compatibili.</p>	<p>all'articolo 16-octies del decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221/2012 (e così come successivamente modificato dall'articolo 50, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, a sua volta convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014), ossia coloro che svolgono lo stage ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto legge n. 98/2011, (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013). All'ufficio per il processo può essere altresì assegnato il personale amministrativo di cancelleria, individuato in base ai provvedimenti di gestione, adottati in coerenza con le determinazioni del capo dell'ufficio, e con la funzione di fornire un supporto accentrato alle cancellerie. Anche i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto legge n. 90/2014 (convertito con modifiche dalla legge n. 114/2014) possono essere assegnati all'ufficio per il processo, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria.</p> <p>4. Nel caso di assegnazione all'ufficio degli addetti all'ufficio per il processo di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 trova applicazione anche per i Tribunali per i minorenni e per i Tribunali di sorveglianza la disciplina dell'ufficio per il processo di cui all'articolo 10.</p>
<p>Articolo 271 <i>Sostituzione di circolare precedenti</i></p>	<p>Articolo 271 <i>Sostituzione di circolare precedenti</i></p>
<p>1. Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibili contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti.</p>	<p>1. Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibili contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti.</p> <p>2. I dirigenti adeguano le tabelle agli articoli 10 e 11 come modificati entro il termine di un mese dall'immissione in possesso nei rispettivi uffici degli addetti all'ufficio per il processo. I provvedimenti di variazione</p>

	tabellare adottati a tal fine seguono la procedura di cui all'articolo 41.
--	--